



aiga
ASSOCIAZIONE ITALIANA
GIURISTI AVVOCATI
Distretto di Bergamo

AIAF



APF



Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo

con

AIGA, AIAF, AMI, APF, Camera Civile, ONDIF

presenta

il ciclo di convegni sulla riforma della giustizia civile

“DOPO LA RIFORMA CARTABIA”



I convegni si terranno presso l'Auditorium del Liceo Scientifico “Lorenzo Mascheroni”
Accesso da via Borgo S. Caterina n. 13



15 settembre 2023, ore 14:30-17:30

Il nuovo Processo Civile

Il Processo del Lavoro, l'Arbitrato

(organizzato da Camera Civile Bergamo)

Introduce e modera:

Avv. Alessandro Corvino, presidente della Camera Civile di Bergamo

Relatori:

Prof. Lucio Imberti, professore ordinario presso l'Università di Bergamo

Il processo del lavoro dopo la riforma Cartabia

Prof. Mauro Bove, professore ordinario presso l'Università di Perugia

L'arbitrato dopo la riforma Cartabia

Le modifiche al processo del lavoro

- abbandono del “rito Fornero” + “corsia preferenziale” per le controversie nelle quali è promossa domanda di reintegrazione + possibile riduzione dei termini (441 bis c.p.c.)
- licenziamento del socio di cooperativa (441 ter c.p.c.)
- licenziamento discriminatorio (441 quarter c.p.c.)

LICENZIAMENTI ANTE RIFORMA CARTABIA (in caso di sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 18 l. 300/70)

Impugnativa ANTE 18.7.2012
(entrata in vigore L.Fornero)

RITO ORDINARIO LAVORO (414
cpc)

Impugnativa DOPO 18.7.2012

Lavoratori assunti ante
7.3.2015


Rito ordinario
lavoro (414 cpc)

Lavoratori
assunti dopo
7.3.2015

Rito
specialissimo
(Fornero)


LICENZIAMENTI POST RIFORMA CARTABIA

Procedimenti pendenti alla
data del 28.02.2023



Applicazione del rito in base
alla disciplina previgente

Procedimenti successivi al
28/02/2023



Rito tradizionale (414)

+

441 bis cpc: "Corsia
preferenziale" (carattere
prioritario,
(solo se vi è domanda di
reintegrazione)

LICENZIAMENTI (POST RIFORMA CARTABIA) "CORSIA PREFERENZIALE" (441 bis cpc, commi I e II)

La trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno **carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo** del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla **qualificazione del rapporto**.

Salvo quanto stabilito nel presente articolo, le controversie di cui al primo comma sono assoggettate alle norme del capo primo.

Cfr.: art. 144-quinques dis. att c.p.c., inserito dal d.lgs. 149/22 (art. 4, co. 7, lett. b)

LICENZIAMENTI (POST RIFORMA CARTABIA) RIDUZIONE DEI TERMINI (441 bis cpc, commi III e IV)

Tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso il giudice **può** ridurre i termini del procedimento **fino alla metà**, fermo restando che **tra la data di notificazione al convenuto o al terzo chiamato e quella della udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni e che, in tal caso, il termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato è ridotto della metà**.

All'udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. A tal fine il giudice riserva particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze.

LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO (441 quater cpc)

Le azioni di nullità dei **licenziamenti discriminatori**, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414, **possono** essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i **riti speciali**. La proposizione della domanda relativa alla nullità del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda.

RITI SPECIALI:

- ART. 38 D.LGS. 198/2006
- ART. 28 D.LGS. 150/2011

Interventi del d.lgs.149/22 sulla parte generale del CPC: riflessi sul processo del lavoro

L'udienza "cartolare" (127 ter cpc)

- Compatibilità con i termini della fase introduttiva?
- (In)compatibilità con le udienze in cui è prevista la comparizione personale delle parti?

Relazione esplicativa Massimario Cassazione: *"...non sembra compatibile con l'udienza cartolare la nuova prima udienza ex art. 183 c.p.c., così come riformulata nel d.lgs. in esame, essendo previsto che le parti compaiano personalmente e che il giudice tenti la conciliazione ai sensi dell'art. 185 c.p.c. L'obbligo del tentativo di conciliazione appare incompatibile con la trattazione scritta"*

Interventi del d.lgs.149/22 sulla parte generale del CPC: riflessi sul processo del lavoro

L'udienza "cartolare" (127 ter cpc)

● (In)compatibilità con la discussione (e decisione) della causa?

- ▶ Art 127 ter cpc: "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni"
- ▶ pubblicità dell'udienza di discussione (art. 128 c.p.c.)

● Lettura e pubblicità della decisione

- ▶ Art. 429 c.p.c. (immediata lettura del dispositivo e delle motivazioni) + 430 c.p.c., riformato (quando la sentenza è depositata fuori udienza, il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti)
- ▶ Art. 127 ter cpc: il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note
- ▶ Cass. 4.1.2018 n. 72: *nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina la nullità insanabile della sentenza, per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo*

Grazie per l'attenzione
Avv. Alessandro Corvino